COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 marzo 2009

relativa alle misure C 52/07 (ex NN 64/07) alle quali la Spagna ha dato esecuzione a favore del piano di sostegno al settore tessile e dell'abbigliamento

[notificata con il numero C(2009) 2017]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/553/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver sollecitato gli interessati a presentare le loro osservazioni a norma di tali disposizioni [1] e viste queste osservazioni,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

(1) Il 5 luglio 2006 la Commissione ha ricevuto una denuncia relativa a un programma di aiuti all'industria tessile attuato dalla Spagna («*Plan de apoyo al sector textil y de la confección*»: il «piano tessile»).

(2) Con lettera del 1º agosto 2006 la Commissione ha chiesto alle autorità spagnole d'inviarle tutte le informazioni necessarie relative al suddetto piano tessile. La Spagna ha risposto con lettera del 29 settembre 2006, protocollata il 2 ottobre 2006.

(3) Il 13 novembre 2007 la Commissione ha deciso d'iniziare il procedimento formale di esame. Dopo la pubblicazione di tale decisione, la Commissione ha ricevuto, rispettivamente il 22 febbraio e il 9 aprile 2008, le osservazioni di due parti terze interessate che hanno preferito mantenere l'anonimato. La Commissione ha chiesto chiarimenti con lettera del 18 aprile 2008, alla quale le autorità spagnole hanno risposto con lettera del 30 maggio 2008. Il 6 maggio la Commissione aveva trasmesso alle autorità spagnole le osservazioni delle parti terze interessate, alle quali le autorità spagnole hanno risposto con lettera del 12 giugno 2008.

(4) L'11 settembre 2008 si è tenuta una riunione tra rappresentanti di vari ministeri spagnoli e la Commissione. Con lettera del 17 settembre 2008 le autorità spagnole hanno inviato informazioni supplementari.

(5) Il 3 ottobre 2008 e il 19 febbraio 2009, mediante messaggi elettronici la Commissione ha chiesto altre informazioni, che le autorità spagnole hanno inviato il 21 ottobre 2008 e il 20 febbraio 2009.

2. DESCRIZIONE DEI BENEFICIARI E DELLE MISURE DI AIUTO

2.1. Obiettivi del piano tessile spagnolo

(6) L'obiettivo del piano tessile è aiutare le imprese dell'industria tessile ad adeguarsi alla piena liberalizzazione commerciale dei prodotti tessili ed a potenziare la propria competitività preservando nel contempo il massimo numero possibile d'imprese e di posti di lavoro in tale settore. Inoltre, il piano si prefiggeva di alleviare le conseguenze negative che la liberalizzazione dei prodotti tessili e dell'abbigliamento causano per i lavoratori e in tutte le aree di tale attività.

(7) Il piano comprendeva misure dirette a favore delle imprese in materia di ricerca tecnica, progetti innovatori e sviluppo delle esportazioni, mentre altre misure riguardavano più specificamente aspetti della formazione e delle condizioni di assunzione, pur apportando indirettamente un beneficio alle imprese e promuovendo il rilancio delle attività industriali nelle regioni colpite dalla delocalizzazione di imprese del settore.

[1] GU C 239 dell'11.10.2007, pag. 12.

2.2. **I beneficiari**

(8) Il piano tessile si applicava a tutte le imprese del settore tessile e dell'abbigliamento la cui attività industriale era minacciata da accordi collettivi generali conclusi in tale settore o che figuravano ai punti 17, 18.1 e 18.2 della «Clasificación Nacional de Actividades Económicas» (CNAE). Secondo i dati trasmessi dalle autorità spagnole, nel 2001 erano attivi in tale settore 15 438 imprese e 211 831 lavoratori, ma tali cifre si erano ridotte nel 2007 a 11 554 imprese e 140 541 lavoratori ed a soltanto 127 354 lavoratori nel 2008, ossia con un calo del 25 % del numero d'imprese tra il 2001 e il 2007, causato dalla globalizzazione del settore.

(9) Il settore spagnolo dell'industria tessile e dell'abbigliamento si compone per il 75 % d'imprese in cui lavorano meno di 10 persone e per il 35 % di imprese comprendenti solo uno o due lavoratori.

2.3. **Le misure**

(10) Le misure riguardo alle quali la Commissione ha iniziato il procedimento formale di esame sono le seguenti.

1. *Programma di promozione della ricerca tecnica nel settore tessile e dell'abbigliamento*

(11) L'obiettivo di questa misura specifica era promuovere progetti di sviluppo industriale e tecnologico atti a rafforzare la capacità tecnologica delle imprese e ad ampliare la cooperazione nella ricerca e sviluppo (R&S) tra le imprese dell'industria tessile e dell'abbigliamento e altri organismi interessati alla ricerca. Era inoltre prevista la diffusione dei relativi risultati.

(12) I progetti ammissibili a beneficiare di tale misura erano progetti di R&S, investimenti in attivi materiali o immateriali unicamente per piccole e medie imprese (PMI) aventi lo scopo d'incorporare tecnologie progredite nei loro processi di produzione, progetti di diffusione dei risultati delle attività di R&S e progetti relativi alla conclusione e allo sviluppo di accordi di cooperazione tra imprese.

(13) Secondo le autorità spagnole, questo programma si basava sul regime di aiuti N 415/2004, già approvato [1], e si prefiggeva di promuovere la ricerca tecnica nel settore tessile e dell'abbigliamento. Tra il 2005 e il 2007 il suo bilancio è ammontato a 12,5 milioni di EUR in forma di sovvenzioni e 51 milioni di EUR a titolo di prestiti senza interesse, rimborsabili in 12 anni con un periodo di grazia di 2 anni.

2. *Programma di rilancio delle attività industriali nelle zone colpite dai cambiamenti strutturali del settore tessile*

(14) Questa misura mirava a sostenere il rilancio delle attività industriali nelle zone colpite dai cambiamenti strutturali. Erano ammissibili i seguenti progetti:

a) investimenti in infrastrutture tecniche e industriali;

b) creazione di nuove attività industriali;

c) associazione tecnologica d'imprese innovatrici, per esempio in forma di parchi scientifico-tecnologici, centri d'innovazione e di tecnologia, centri europei d'innovazione e di tecnologia, agenzie di sviluppo, organismi di trasferimento tecnologico;

d) iniziative di varie imprese intese a rilanciare l'economia locale;

e) sviluppo d'imprese in settori ben affermati che utilizzino processi tecnologici;

f) creazione ed espansione di settori emergenti.

(15) I fondi apportati ammontavano a 11,1 milioni di EUR tra il 2006 e il 2008 in forma di sovvenzioni ed a 155,2 milioni di EUR in forma di prestiti rimborsabili senza interesse, con 15 anni di ammortamento e periodo di grazia di 5 anni. Le autorità spagnole hanno indicato che tale misura si basava sul regime di aiuti N 101/2005, già approvato [2].

3. *Crediti speciali concessi dalla Empresa Nacional de Innovación SA (ENISA)* [3] *per l'ammodernamento di PMI*

(16) La misura prevedeva crediti preferenziali, equipollenti ad apporto di capitale, allo scopo di promuovere l'ammodernamento dei prodotti, dei processi di produzione e della gestione di PMI e la costituzione di nuove imprese tecnologiche nelle zone colpite dai cambiamenti strutturali. Erano ammissibili PMI vitali sotto il profilo economico e finanziario. Erano invece escluse le grandi imprese e le imprese in difficoltà. L'ENISA concedeva ai progetti selezionati uno sgravio dello 0,5 % dal tasso d'interesse applicato. Il tasso fisso d'interesse era l'Euribor 1 anno più 0,25 p.p. per crediti con ammortamento da 4 a 8 anni e periodo di grazia da 2 a 6 anni. Per ogni impresa, la sovvenzione massima era di 30 000 EUR.

[1] Decisione C(2004) 4709 della Commissione, del 1º dicembre 2004, relativa alle misure N 415/2004: Promozione della ricerca tecnologica nel settore tessile (2005-2007) (GU C 72 del 24.3.2006, pag. 2).

[2] Decisione C(2005) 1532 della Commissione, del 18.5.2005, Aiuti alla ristrutturazione (GU C 235 del 23.9.2005, pag. 3).

[3] L'ENISA è un ente pubblico vincolato al ministero dell'industria, turismo e commercio tramite la direzione generale Politica per le piccole e medie imprese.

(17) Il bilancio stanziato a tale scopo era di 4,07 milioni di EUR tra il 2006 e il 2008. L'elemento di aiuto (bonifico d'interessi di 50 punti di base) doveva essere inferiore alla soglia di 200 000 EUR [1].

4. *Crediti a interesse preferenziale concessi dall'ICO*

(18) Nell'ambito di questa misura, le imprese beneficiavano di crediti a interesse preferenziale per investimenti produttivi innovatori. Tali crediti erano basati su un accordo tra il ministero dell'industria, turismo e commercio e, dal 5 settembre 2006, l'ente finanziario pubblico Instituto de Crédito Oficial (ICO). L'ICO agiva da intermediario tra le banche commerciali partecipanti, mentre il ministero dell'industria, turismo e commercio finanziava i tassi preferenziali. Le condizioni di finanziamento erano le seguenti:

a) fino al 70 % dell'investimento, IVA esclusa, limitato ai massimali vigenti nell'Unione europea per gli aiuti statali;

b) gli investimenti dovevano essere limitati a nuovi attivi patrimoniali;

c) l'investimento doveva essere effettuato entro i 2 anni successivi alla firma dell'operazione (3 anni in circostanze eccezionali, previa richiesta motivata da presentare all'ICO);

d) il beneficiario poteva scegliere tra 5 anni di ammortamento senza periodo di grazia oppure 7 anni con 2 anni di grazia oppure 10 anni con 2 anni di grazia;

e) l'istituto di credito poteva optare tra i tassi d'interesse Euribor 6 anni più 0,75 % oppure Euribor 6 mesi più 0,50 % se l'operazione era garantita da una società di mutua garanzia («SGR»). L'istituto di credito non poteva ricevere commissioni. L'ammortamento anticipato era penalizzato dell'1 % se il tasso d'interesse era fisso. L'operazione veniva realizzata dalle banche e casse di risparmio partecipanti;

f) l'impresa beneficiaria finale pagava un interesse Euribor meno 0,5 %;

g) per facilitare alle imprese la concessione di garanzie, il 67 % dei costi della garanzia accordata dai regimi regionali di mutua garanzia erano rifinanziati dalla Compañía Española de Reafianzamiento SA (CERSA);

h) il ministero dell'industria, turismo e commercio concedeva un tasso d'interesse fino all'1,25 % in generale o fino all'1 % in presenza della garanzia di una SGR.

Erano escluse dal beneficio di questa misura le imprese o gruppi d'imprese la cui attività principale consisteva nella distribuzione. Il bilancio previsto per questa misura ammontava a 450 milioni di EUR.

5. *Promozione dell'esportazione di prodotti spagnoli (ICEX)*

(19) L'Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) aveva predisposto vari aiuti nell'ambito del piano tessile:

a) creazione d'infrastrutture d'informazione, per esempio portali Internet;

b) servizi alle imprese in caso di loro partecipazione collettiva a fiere;

c) consulenza sul potenziale di esportazione delle imprese che non avevano ancora importato (NdT: sic nel documento originale).

(20) Le misure in questione venivano attuate nell'ambito di varie iniziative, quali il *Plan Global de la Moda*, il *Plan Hábitat de España*, stand ufficiali, piani settoriali, consorzi di esportazione, piani per l'insediamento all'estero, piani di promozione delle marche spagnole, piani di iniziazione alla promozione all'estero (PIPE), aiuti per la partecipazione a fiere, riunioni di rappresentanti, missioni commerciali, fori d'investimento e di cooperazione tra imprese, creazione e aggiornamento di basi di dati di operatori, campagne d'informazione e pubblicità.

6. *Formazione permanente*

(21) L'obiettivo di questa misura era impartire formazione a lavoratori del settore spagnolo dell'industria tessile e dell'abbigliamento, per migliorare le loro qualifiche e quindi potenziare la competitività dell'impresa e adeguarla al ritmo del progresso.

(22) A norma della legislazione nazionale [2], per finanziare parzialmente i loro programmi specifici di formazione le imprese potevano utilizzare parte dei contributi pagati durante il precedente anno contabile alla cassa centrale della previdenza sociale per programmi specifici di formazione, detraendoli dai loro regolari contributi di previdenza sociale. Nel settore tessile e dell'abbigliamento, erano state maggiorate alcune percentuali:

[1] A norma del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis). (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5).

[2] Regio decreto 23.3.2007, n. 395; ordinanza TAS 2307 del 27.7.2007 e legge 26.12.2007 n. 51.

— per le imprese con 1 o 2 lavoratori: il 100 % dei contributi o 420 EUR (420 EUR nella misura generale),

— per le imprese con 3-5 lavoratori: il 100 % dei contributi o 600 EUR (420 EUR nella misura generale),

— per le imprese con 6-9 lavoratori: il 100 % dei contributi o 720 EUR (nella misura generale, l'unica condizione era il 100 % dei contributi),

— per le imprese con 10-49 lavoratori: il 100 % dei contributi (invece del 75 %),

— per le imprese con 50-249 lavoratori: l'80 % dei contributi (invece del 60 %),

— per le imprese con 250 lavoratori o più: il 60 % dei contributi (invece del 50 %).

(23) Inoltre, le imprese beneficiavano di un credito supplementare del 5 % per compensare le ore di lavoro perdute durante la formazione.

(24) Per beneficiare di queste misure, le imprese dovevano presentare al Servicio Nacional de Empleo Estatal (il Servizio nazionale del lavoro) un piano di riqualificazione professionale, comprendente informazioni relative ai cambiamenti apportati al processo di produzione, all'introduzione di una nuova struttura organizzativa, alla formazione per nuovi macchinari e alla riconversione dei lavoratori licenziati. In un documento a parte, l'impresa doveva indicare gli obiettivi in materia di produttività e di mantenimento dell'occupazione, l'entità economica dell'investimento e il contributo da essa apportato. A titolo supplementare, per il piano di riconversione era necessaria l'approvazione della commissione paritetica del settore (composta per il 50 % da rappresentanti d'imprese e per il 50 % da sindacalisti del settore tessile).

7. *Mantenimento dell'occupazione di lavoratori anziani*

(25) Secondo la legislazione generale spagnola, un'impresa avente un dipendente di età superiore a 60 anni può beneficiare di una riduzione del 50 % dei contributi di previdenza sociale. Nell'ambito del piano, l'età è stata anticipata a 55 anni per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato che avessero lavorato in tale impresa per almeno cinque anni.

8. *Esenzione dalla garanzia per pagamenti differiti alla previdenza sociale*

(26) Il diritto spagnolo generale in materia di previdenza sociale (articolo 33, comma 4 del regio decreto 11 giugno 2004, n. 1415) permette di differire e di pagare a rate i debiti nei confronti della previdenza sociale, se sono soddisfatte determinate condizioni, tra cui la costituzione di garanzie a copertura di tali debiti. Tuttavia, le disposizioni di attuazione [1] conferivano alle autorità spagnole l'autorizzazione a esentare dalla garanzia, «in circostanze eccezionali», i debiti nei confronti della previdenza sociale.

2.4. **Base giuridica del regime**

(27) La base giuridica della *misura 1* (punti 10-13) è l'ordinanza ITC/217 del 4 febbraio 2005 [2], che si basa a sua volta sul regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese [3].

(28) La *misura 2* (punti 14 e 15) si basava sulle misure dell'aiuto N 101/2005 approvato dalla Commissione con la decisione C(2005) 1523 (di cui al punto 15) e dell'aiuto XR/70/2007 nell'ambito del regime di aiuti agli investimenti a finalità regionale [4].

(29) La base giuridica della *misura 3* (punti 16 e 17) è la legge 29 dicembre 2005, n. 30 [5].

(30) La base giuridica della *misura 4* (punto 18) è la suddetta legge 30/2005, settantunesima disposizione aggiuntiva, Actión del Instituto de Crédito Official credito ufficiale per i prestiti a favore d'imprese nei settori tessile, delle calzature, del mobilio e dei giocattoli.

(31) *La misura 5* (punti 19 e 20) si basava sull'articolo 14, comma 1, lettera d) e sull'articolo 17, comma 3, lettera m) della legge 17 novembre 2003, n. 38.

(32) *La misura 6* (punti 21-24) è disciplinata dal regio decreto 1º agosto 2003, n. 1046 e dall'ordinanza TAS/500 del 13 febbraio 2004.

(33) La norma generale relativa alla *misura 7* (punto 25) è sancita nel regio decreto legge 9 giugno 2006, n. 5.

(34) *La misura 8* (punto 26) è disciplinata dall'articolo 33, comma 4 del regio decreto 11 giugno 2004, n. 1415.

2.5. **Durata del regime**

(35) A quanto risulta, il piano tessile è stato firmato nel giugno 2006 ed è stato in applicazione fino al 31 dicembre 2008. Secondo le informazioni inviate dalle autorità spagnole il 17 settembre 2008, non è prevista la proroga della durata del piano (come è indicato del resto al suo articolo I.2). La *misura 1* è stata applicata dal 2005 al 2007.

---

[1] Regio decreto 11 giugno 2004, n. 1415, articolo 33, comma 4, lettera d).
[2] Boletín Oficial del Estado (BOE: Gazzetta ufficiale spagnola) del 9.2.2005.
[3] GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33.
[4] GU C 169 dell'21.7.2007, pag. 18.
[5] Legge finanziaria, ventisettesima disposizione aggiuntiva.

3. MOTIVI PER L'APERTURA DEL PROCEDIMENTO

(36) Nella decisione del 13 novembre 2007 d'iniziare il procedimento formale di esame («decisione d'iniziare il procedimento»), la Commissione ha espresso dubbi riguardo alla compatibilità delle misure con il mercato comune e ha accennato al possibile cumulo indebito tra le differenti misure previste nel piano tessile:

a) in particolare, la *misura 1*, regime N 415/2004, è stata applicata soltanto fino al 2007, mentre il piano tessile è stato attuato fino al 2008. Le autorità spagnole dovevano spiegare come i previsti aiuti per la ricerca tecnica rispondessero alle condizioni relative al regime N 415/2004;

b) per quanto riguarda la *misura 2*, la Commissione aveva dubbi su come tale misura rispettasse le condizioni del regolamento relativo alle esenzioni per categoria per gli aiuti a finalità regionale ([1]);

c) per quanto riguarda la *misura 3*, non era chiaro per la Commissione come le autorità spagnole potessero rispettare il regolamento *de minimis*;

d) la Commissione temeva che *la misura 4 de minimis* potesse cumularsi indebitamente con altri tipi di aiuto per le medesime spese ammissibili;

e) per quanto riguarda la *misura 5*, le informazioni inviate dalle autorità spagnole erano insufficienti per accertare se la misura in questione fosse compatibile con il regolamento di esenzione per categoria per le piccole e medie imprese ([2]);

f) non era stata indicata la base giuridica delle *misure 6 e 7*;

g) per quanto riguarda la *misura 8*, la Commissione non aveva la certezza che essa non fosse discriminatoria né era sicura che fosse necessario notificargliela preliminarmente.

4. OSSERVAZIONI DELLA SPAGNA

(37) Le autorità spagnole hanno sostenuto che la decisione d'iniziare il procedimento era contraria alla giurisprudenza nella causa Italgrani II ([3]).

Misura 1

(38) Le autorità spagnole hanno chiarito che, oltre alla base giuridica dell'aiuto N 415/2004, ossia una misura a favore di grandi imprese la cui applicazione si è conclusa il 31 dicembre 2007 e che esse avevano menzionato in lettere precedenti, era di applicazione anche il regime XS 50/2005 ([4]) destinato alle PMI, già approvato, che scadeva il 30 giugno 2007.

(39) I fondi effettivamente erogati sono ammontati a 14,24 milioni di EUR in sovvenzioni e 36,72 milioni di EUR in crediti rimborsabili senza interesse con 12 anni di ammortamento. Il 21 ottobre 2008 le autorità spagnole hanno confermato di aver rispettato le condizioni indicate nel regime, dichiarando che il regime N 415/2004 non era stato e non sarebbe stato in applicazione dopo il 31 dicembre 2007 e che il regime XS 50/2005 non era stato e non sarebbe stato in applicazione dopo il 30 giugno 2008.

Misura 2

(40) Le autorità spagnole hanno chiarito che il regime N 101/2005 era scaduto con l'entrata in vigore del regolamento n. 1628/2006 ([5]). In seguito, le autorità spagnole hanno notificato il regime N 430/2006, che fu revocato il 26 gennaio 2007. Dopo di allora, secondo le informazioni trasmesse dalle autorità spagnole il 30 maggio 2008, le misure si basavano sul regime XR/70/2007 ([6]). Ai termini del comma 4 dell'ordinanza ITC/1014/2005 e del comma 4 dell'ordinanza ITC/3098/2006, modificato dal comma 3 dell'ordinanza ITC/643/2007, l'industria delle fibre sintetiche non era ammissibile a beneficiare dei regimi N 101/2005 e XR/70/2007.

(41) D'altro canto, le autorità spagnole hanno confermato che la misura poteva essere qualificata d'investimento iniziale, come indicato nell'ordinanza ministeriale ITC/643/2007, del 2 ottobre 2007, recante modifica dell'ordinanza ITC/3098/2006 ([7]). La descrizione dei beneficiari figurante nel comma 4 dell'ordinanza ministeriale ITC/643/2007 corrispondeva alla definizione d'investimento iniziale indicata negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale ([8]) e nel regolamento n. 1628/2006.

(42) I fondi erogati sono ammontati a 10,97 milioni di EUR in sovvenzioni ed a 150,8 milioni di EUR in crediti rimborsabili.

([1]) GU L 302 dell'1.11.2006, pag. 29.
([2]) Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33).
([3]) Sentenza della Corte di giustizia del 5 ottobre 1994 nella causa C-47/91, Italia contro Commissione (Italgrani II), Racc. 1992, pag. I-4635.
([4]) XS 50/2005: Programma di promozione della ricerca tecnica per il settore tessile/confezioni (GU C 19 del 26.1.2006, pag. 3) (NdT: sic nel testo originale).
([5]) Regolamento(CE) n. 1628/2006 della Commissione, del 24 ottobre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale (GU L 302 dell'1.11.2006, pag. 29).
([6]) GU C 169 del 21.7.2007, pag. 18.
([7]) BOE del 10.10.2006.
([8]) Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13).

Misura 3

(43) Le autorità spagnole hanno confermato che le beneficiarie erano esclusivamente PMI. L'importo massimo dell'aiuto, stimato a 30 000 EUR per impresa, era stato calcolato sulla base di un credito massimo di 1 milione di EUR. Dal 1º gennaio 2006 al 13 gennaio 2008 il beneficio di tale misura è stato concesso a10 imprese ed è stato negato ad altre 23. Non è stato concesso lo sgravio di 0,5 punti percentuali del tasso d'interesse.

(44) Il 30 maggio 2008 e durante la riunione dell'11 settembre 2008 le autorità spagnole hanno fatto notare che il finanziamento era stato concesso alle normali condizioni di mercato, escludendone tuttavia le grandi imprese e le imprese in difficoltà. Le autorità spagnole hanno confermato tale asserzione per iscritto con lettera del 21 ottobre 2008 e si sono impegnate a non applicare questa misura fino alla scadenza del piano.

Misura 4

(45) La base giuridica di questa misura era il regolamento *de minimis*. Il credito massimo per ogni beneficiario era stato fissato a 2,3 milioni di EUR. Le soglie *de minimis* sono state sempre rispettate. Gli importi non potevano cumularsi con altri aiuti se in tal modo si superava la soglia *de minimis* permessa. Di conseguenza, tutti i beneficiari dovevano compilare un modulo di dichiarazione annuale. L'ICO preparava ogni anno dati ufficiali relativi a tale misura, che venivano inviati agli istituti di credito che collaboravano con l'ICO stesso.

(46) Fino al settembre 2008, sul totale di 450 milioni di EUR erano stati erogati 54,79 milioni di EUR. L'importo massimo dei crediti era di 2,3 milioni di EUR. I tassi d'interesse si situavano tra il 5,59 % e il 4,94 %, dopo che il tasso europeo di riferimento per la Spagna era stato fissato al 5,19 %. Le autorità spagnole hanno confermato di aver applicato dal 1º luglio 2008 la nuova comunicazione sui tassi di riferimento ([1]). Secondo le autorità spagnole, gli organismi finanziari partecipanti determinavano il margine da aggiungere al tasso di riferimento. Inoltre, l'ICO trasmetteva loro informazioni sui margini medi applicati in Spagna, basandosi sui dati forniti dalla Banca di Spagna.

(47) Il 21 ottobre 2008 le autorità spagnole hanno presentato un quadro generale degli aiuti *de minimis* concessi nel 2006, 2007 e 2008, allegando le corrispondenti dichiarazioni. Le autorità spagnole si sono impegnate a rispettare in futuro il regolamento *de minimis*.

Misura 5

(48) Le misure in questione erano misure generali aperte a tutti i settori. Le attività sovvenzionate erano analoghe a quelle menzionate nell'articolo 5 del regolamento sulle PMI. Era molto difficile calcolare l'importo dell'aiuto, poiché la misura veniva applicata a intermittenza, in forma indiretta e senza molta precisione.

(49) I fondi erogati tra il 2006 e il 2008 ammontavano a 7,5 milioni di EUR. Le autorità spagnole hanno indicato che la misura, della quale beneficiavano anche grandi imprese, rientrava nel regolamento *de minimis*.

(50) Per quanto riguarda l'applicazione del regolamento *de minimis*, le autorità spagnole hanno spiegato che l'ICEX esigeva che ogni beneficiario presentasse una dichiarazione dell'aiuto ricevuto, in rapporto alle spese minime ammissibili, a norma dell'articolo 14, comma 1, lettera d) della legge 17 novembre 2003, n. 38. I beneficiari erano tenuti a informare l'ICEX di successive sovvenzioni. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera m), l'ICEX deve verificare la compatibilità con altri aiuti ricevuti per le medesime spese ammissibili. Le autorità spagnole hanno presentato una tabella nella quale è indicato che gli aiuti *de minimis* concessi dall'ICO e dall'ICEX dal 2006 al 2008 nel settore tessile e dell'abbigliamento non superavano il massimale di 200 000 EUR per ogni impresa nell'arco di tre anni contabili.

Misura 6

(51) La misura aveva carattere generale, anche se il suo obiettivo prioritario era il sostegno alle PMI. Quindi solo le imprese con meno di 5 dipendenti potevano ricevere importi superiori a quelli da esse versati l'anno precedente alla cassa della previdenza sociale. Gli altri beneficiari potevano soltanto recuperare una percentuale dei contributi versati a fini speciali di formazione nell'anno contabile in corso. Secondo le autorità spagnole, l'intensità dell'aiuto era di circa l'11,3 % per le PMI e del 20 % per le grandi imprese. Il bilancio previsto ammontava a 50 000 EUR all'anno.

(52) Fino al 13 gennaio 2008, soltanto un'impresa era stata selezionata per la misura. Le autorità spagnole hanno confermato che, nel rispetto degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione ([2]), le imprese in difficoltà erano escluse da questo regime di aiuti.

Misura 7

(53) Le autorità spagnole hanno fatto osservare che le imprese potevano beneficiare di tale misura soltanto se i loro dipendenti di età superiore a 55 anni lavoravano presso di loro da almeno 5 anni, il che riduceva l'ammissibilità di circa il 50 %. I beneficiari erano perlopiù donne (53 %) e per il 76 % avevano qualifiche e formazione molto basse, per cui avrebbero avuto difficoltà a farsi assumere altrove.

(54) Le autorità spagnole hanno fatto osservare che l'articolo 137, paragrafo 1 e l'articolo 4 del trattato conferiscono agli Stati membri l'autonomia in materia di previdenza sociale.

([1]) GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.

([2]) Comunicazione della Commissione: Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2).

(55) Fino al 1º gennaio 2008, 2 015 imprese hanno beneficiato del regime, per 6 313 lavoratori, il che corrisponde al 16,6 % delle imprese del settore e al 4,5 % dei lavoratori del settore. Il 56 % delle imprese hanno beneficiato della misura per un solo lavoratore, il 30 % per 2, 3 o 4 lavoratori e il 13 % per 5-30 lavoratori; soltanto l'1 % per più di 30 lavoratori. 1 428 imprese hanno ricevuto una sovvenzione inferiore a 500 EUR. Il bilancio previsto per questa misura era di 15 milioni di EUR all'anno. L'aiuto medio per ogni lavoratore di 55-58 anni di età è stato di 151 EUR al mese, il che corrisponde a un'intensità dell'8,3 % del costo del lavoro. Per i lavoratori di 59 anni l'aiuto è ammontato 44 EUR al mese, equivalente al 2,6 % del costo del lavoro. Solo il 5,2 % dei lavoratori del settore erano ammissibili a questa misura. L'incidenza media per le imprese è stata dello 0,3 % del costo del lavoro.

(56) Nonostante la sua denominazione, tale misura si prefiggeva non di mantenere l'occupazione ma di costituire un'alternativa al pensionamento anticipato. Inoltre, le autorità spagnole hanno sostenuto che l'importo di 151 EUR al mese fosse un incentivo sufficiente per mantenere al posto di lavoro il dipendente invece di assumere la medesima persona senza dichiararla.

(57) La misura poteva applicarsi alle imprese del settore industriale delle fibre sintetiche se tali imprese svolgevano la propria attività principale nel settore tessile e se erano incluse nel contratto collettivo del settore tessile e dell'abbigliamento e non in quello delle industrie chimiche. Di conseguenza, la possibilità che i produttori di fibre sintetiche beneficiassero di tale misura era minima.

Misura 8

(58) Con lettera del 17 settembre 2008, le autorità spagnole hanno confermato che si trattava di un aiuto generale e che alle imprese del settore tessile ammesse al piano tessile non era stata concessa nessuna moratoria fiscale.

(59) Il 21 ottobre 2008 le autorità spagnole si sono impegnate nel senso che, nell'ipotesi improbabile che un'impresa del settore tessile o dell'abbigliamento chiedesse l'esenzione dalla garanzia a copertura di ritardi nei pagamenti, tale domanda sarebbe stata trattata secondo la normativa generale e non basandola sul piano tessile.

(60) Infine, le autorità spagnole si sono impegnate a rispettare la legislazione comunitaria per quanto riguarda il cumulo di misure *de minimis*.

5. OSSERVAZIONI DI TERZI INTERESSATI

(61) La Commissione ha ricevuto osservazioni di due parti che hanno preferito mantenere l'anonimato.

(62) Le prime osservazioni esprimevano rifiuto nei confronti dell'aiuto settoriale di Stato a favore dell'industria tessile in quanto comportava distorsione della concorrenza; si dichiaravano favorevoli all'orientamento assunto dalla Commissione nella decisione d'iniziare il procedimento e facevano notare che il piano tessile non indicava limiti per quanto riguardava i benefici che poteva ricevere ciascuna impresa. Si sosteneva che le giustificazioni fatte valere dalle autorità spagnole erano insufficienti. L'aiuto per la R&S era utile, ma doveva limitarsi alle PMI. Si riteneva inoltre che si dovesse escludere l'aiuto per attivi immateriali, del quale è facile fare un uso indebito. Erano invece giudicate positivamente le misure a favore della formazione di dipendenti licenziati dell'industria tessile, ma concedere un abbuono dell'80 % dei contributi di previdenza sociale poteva beneficiare i dipendenti soltanto in forma indiretta ed era inaccettabile. Se le imprese tessili ricevevano maggiori vantaggi rispetto ad altri settori per il versamento a rate dei debiti nei confronti della previdenza sociale, si sarebbe trattato di un aiuto di Stato illegittimo.

(63) Le altre osservazioni riguardavano i prezzi estremamente bassi dell'impresa Geotexan sul mercato spagnolo, che potevano esser dovuti all'applicazione del piano tessile spagnolo.

6. OSSERVAZIONI DELLA SPAGNA IN RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI DEI TERZI INTERESSATI

(64) Le autorità spagnole hanno sostenuto che nella decisione d'iniziare il procedimento la Commissione non aveva qualificato come aiuti di Stato le misure in oggetto, ma si era limitata a prospettare la possibilità che lo fossero. Inoltre, la Spagna ha fatto osservare che la sovvenzione per la formazione concessa alle imprese avente un totale di dipendenti tra 50 e 249 configurava un incremento del 20 % e non dell'80 %. L'intensità rispettava i limiti indicati all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti alla formazione [1]. Inoltre, il beneficiario della misura di aiuto alla formazione era il lavoratore, che poteva rimanere nell'impresa o migliorare le sue possibilità di trovare un altro lavoro.

(65) Riguardo alla seconda osservazione, le autorità spagnole hanno sostenuto che le argomentazioni erano tardive e non corroborate da prove. L'obiettivo del piano tessile era adeguare le imprese del settore alla liberalizzazione del mercato, non favorire la posizione di nessuna impresa in particolare. Per menzionare un caso concreto, l'impresa Geotexan è stata costituita nel 2004. I criteri di ammissibilità per mantenere al lavoro i dipendenti anziani richiedevano che fossero attestati più di cinque anni di servizio nell'impresa, il che non era possibile nel caso della Geotexan. Non vi sono documenti che provino che la Geotexan abbia beneficiato di misure di aiuto alla formazione. In ogni caso, essa avrebbe ricevuto una sovvenzione di 970 EUR all'anno, il che non sarebbe un fattore decisivo per sviluppare una politica aggressiva dei prezzi.

(66) In conclusione, le osservazioni non presentavano fatti o motivazioni giuridiche nuove ed erano presentate in termini generici, senza apportare prove: dunque non se ne doveva tener conto.

[1] GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20.

7. VALUTAZIONE

7.1. Carattere di aiuto di Stato delle misure

(67) Come dispone l'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(68) Secondo le autorità spagnole, la *misura 3* non era stata applicata: lo sgravio dello 0,5 dei tassi d'interesse non era stato concesso e il finanziamento era stato effettuato alle normali condizioni di mercato. La Commissione aveva chiesto alle autorità spagnole informazioni sui tassi d'interesse effettivamente concessi alle 10 imprese beneficiarie. Le autorità spagnole hanno risposto il 13 marzo 2009. Soltanto in due casi il tasso d'interesse era inferiore al tasso di riferimento più basso dell'anno (un credito di 300 000 EUR e un altro di 100 000 a un tasso d'interesse del 4,114 % nel 2007, quando il tasso di riferimento più basso era del 4,62 %). Data la scarsa differenza tra queste due percentuali, la Commissione deve concludere che l'aiuto di Stato sarebbe stato talmente esiguo da situarsi al di sotto del massimale *de minimis*. Le autorità spagnole si sono impegnate a non applicare tale misura fino alla scadenza del piano. La Commissione deve quindi concludere che l'importo dell'aiuto era inferiore al massimale *de minimis* e che non si tratta quindi di un aiuto di Stato.

(69) Riguardo alle *misure 4* e 5, le autorità spagnole hanno indicato che esse rientrano nel regolamento della Commissione sugli aiuti *de minimis*, e che quindi non costituiscono un aiuto di Stato. Di conseguenza, la Commissione deve esaminare se siano state rispettate le condizioni del regolamento *de minimis*.

(70) Riguardo alla *misura 4*, le autorità spagnole hanno comprovato di aver rispettato in passato il regolamento *de minimis* e si sono impegnate a rispettarlo in futuro. Inoltre, esse hanno confermato di rispettare la nuova comunicazione sui tassi di riferimento validi dal 1º luglio 2008.

(71) Riguardo alla *misura 5*, il regolamento *de minimis* escludeva gli aiuti destinati a promuovere le esportazioni. In generale, gli aiuti all'esportazione sono definiti all'articolo 1, lettera d), nella loro forma tradizionale, come «gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione». Inoltre, secondo il considerando 6 del regolamento *de minimis*: «Non rientrano normalmente negli aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali o quelli per studi o servizi di consulenza, necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato». Dunque, se l'aiuto è concesso per la partecipazione collettiva a fiere, rientra nel regolamento *de minimis* [1]. Con lettera del 30 maggio 2008 le autorità spagnole hanno confermato che la misura era intesa come stimolo per le imprese che sino ad allora non avevano esportato in fiere internazionali, il che soddisfaceva la suddetta condizione. L'aiuto per creare infrastrutture d'informazione mediante portali Internet non costituisce un aiuto all'esportazione e rientra quindi nel regolamento *de minimis*. Infine, la prestazione di servizi di consulenza per promuovere il potenziale di esportazione delle imprese è prevista nel regolamento *de minimis*, e quindi non rientra nella definizione di aiuti all'esportazione.

(72) Nondimeno, la Commissione continuava a dubitare che le autorità spagnole avessero rispettato in passato il regolamento *de minimis*. e quindi aveva chiesto loro, ai termini dell'articolo 3, paragrafo 3 di tale regolamento, di dimostrare di averlo rispettato in passato riguardo alle *misure 4* e 5. Inoltre, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento *de minimis*, la Commissione aveva chiesto alle autorità spagnole che s'impegnassero a rispettare il regolamento in futuro. Il che presupponeva che fosse stato rispettato il limite massimo di 200 000 EUR per impresa per tutti i tre gli anni contabili, con particolare riguardo alla possibilità di cumulo con altre misure del piano tessile basate sulle medesime spese ammissibili. Come si è detto al punto 47, le autorità spagnole hanno comprovato di aver rispettato in passato il regolamento *de minimis* e si sono impegnate a rispettarlo in futuro. Di conseguenza, le *misure 4* e 5 non si configurano come aiuti.

(73) La *misura 8* consiste in un aiuto generale previsto dalla legge spagnola che, secondo le autorità spagnole, non è mai stato applicato nel piano tessile. Se, successivamente, un'impresa chiedesse una moratoria fiscale, le autorità spagnole si sono impegnate ad applicare la normativa generale e non la misura in oggetto. Poiché non è stata applicata nel caso in oggetto, tale misura non può configurarsi come aiuto di Stato.

(74) Le *misure 1, 2, 6* e 7 sono state concesse mediante risorse statali. Sembra che tali misure conferiscano un vantaggio selettivo alle imprese del settore tessile e dell'abbigliamento in misura superiore alle condizioni previste dalla normativa generale, favorendo tali imprese. Nel settore tessile e dell'abbigliamento vi sono ingenti scambi commerciali e quindi tali misure possono incidere sugli scambi tra Stati membri. Esse costituiscono dunque un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato.

[1] Cfr. anche la decisione della Commissione, del 24 settembre 2002, relativa al previsto regime di aiuti della Germania «Direttive relative alla promozione delle PMI — Sviluppo delle capacità imprenditoriali in Sassonia» (GU L 91 dell'8.4.2003 pag. 13) e in particolare il punto 72: «non costituiscono […] normalmente aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali né quelli per studi di consulenza necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato».

7.2. **Compatibilità con il mercato comune**

Misure 1 e 2

(75) Riguardo alla *misura 1*, la Commissione ha concluso che il regime di aiuti N 415/2004, già approvato, si applica soltanto alle grandi imprese e alle attività di R&S ammissibili: spese per il personale e per le attrezzature ed equipaggiamenti necessari, costi della consulenza esterna, spese di gestione e spese generali supplementari derivanti dall'attività di ricerca. Il bilancio era di 16 milioni di EUR per le sovvenzioni e di 74,45 milioni di EUR per i crediti agevolati.

(76) Il piano tessile definiva come ammissibili i seguenti progetti per le grandi imprese: progetti di R&S, progetti di diffusione dei risultati delle attività di R&S e progetti relativi alla conclusione e allo sviluppo di accordi di cooperazione tra imprese. Il bilancio era di 12,5 milioni di EUR per le sovvenzioni e 51 milioni di EUR per i crediti agevolati.

(77) Il 13 gennaio 2008 le autorità spagnole hanno ribadito la loro intenzione di rispettare le condizioni imposte nell'ambito del regime. Su tale base, la Commissione deve concludere che la *misura 1* a favore delle grandi imprese risponde ai criteri indicati nel regime.

(78) Riguardo alla *misura 1* a favore delle PMI, le quali secondo il piano tessile costituiscono il suo obiettivo centrale, le autorità spagnole hanno indicato che essa rientrava nel regime di aiuti XS 50/2005. Gli obiettivi di questo regime consistono nel promuovere progetti di ricerca per le PMI, potenziare la cooperazione tra PMI e organismi di ricerca e diffondere i risultati della ricerca. Come il precedente regime, anche questo copre le spese per il personale e per le attrezzature ed equipaggiamenti necessari, i costi della consulenza esterna, le spese di gestione e le spese generali supplementari derivanti dall'attività di ricerca, oltre agli investimenti in attivi patrimoniali materiali e immateriali e in servizi di consulenza. Il bilancio annuale era di 22 milioni di EUR, da erogare in forma di sovvenzioni e di crediti agevolati.

(79) I progetti ammissibili nell'ambito del piano tessile erano progetti di R&S, investimenti in attivi patrimoniali materiali e immateriali effettuati per incorporare tecnologie progredite nei processi di produzione, progetti di diffusione dei risultati delle attività di R&S e progetti relativi alla conclusione e allo sviluppo di accordi di cooperazione tra imprese.

(80) La Commissione ritiene che la *misura 1* applicabile alle PMI soddisfi i criteri indicati nel regime di aiuti N 415/2004, già approvato, e nel regime di aiuti XS 50/2005.

(81) La *misura 2* era stata basata sul regime di aiuti N 101/2005, in applicazione dal giugno al 1º novembre 2006, già approvato. L'obiettivo di tale regime era promuovere la ristrutturazione di zone industriali in declino in regioni assistite. Il regime era aperto a tutte le imprese industriali che effettuassero investimenti in regioni assistite, ad eccezione dei settori carbonifero, siderurgico e delle fibre sintetiche. L'aiuto sarebbe stato erogato in forma di crediti senza interessi della durata massima di 10 anni, compresi 5 anni di grazia. Il bilancio previsto era di 400 milioni di EUR.

(82) Il piano tessile rispetta i criteri di base, tranne uno relativo ai crediti senza interesse, che avevano durata massima di 15 anni con periodo di grazia di 5 anni invece della durata massima di 10 anni indicata al punto 11 del regime. Dopo aver esaminato questo punto, la Commissione deve accettarlo, dato che il capo I 7.2 dell'ordinanza ITC/3098/2006 precisa che la durata massima sarebbe stata di 10 anni più un periodo di grazia di 5 anni. Di conseguenza, la Commissione deve concludere che la *misura 2* soddisfa i criteri indicati nel regime.

(83) Il 3 luglio 2006 le autorità spagnole avevano notificato ancora una volta il regime (N 430/2007) per adeguarlo ai nuovi orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale [1] e il 26 gennaio 2007 lo revocarono per basarlo sul regolamento n. 1628/2006 della Commissione, del 24 ottobre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale [2]. Il 20 marzo 2007 fu adottato il regime XR/70/2007.

(84) I progetti ammissibili, secondo l'ordinanza ITC/3098/2006 e l'ordinanza ITC/643/2007, riguardavano infrastrutture tecniche, creazione di parchi tecnologici, trasferimenti di conoscenze specialistiche, rafforzamento e diversificazione dell'economia locale, creazione di nuove attività industriali, sviluppo dei settori maturi e creazione ed espansione di settori emergenti. L'industria delle fibre sintetiche non era ammissibile. La misura era qualificata come investimento iniziale.

(85) La Commissione ritiene quindi che la *misura 2* soddisfi i criteri indicati nel regime di aiuti N 101/2005 e nel regime XR/70/2007, già approvati.

(86) D'altro canto, le autorità spagnole si sono impegnate a non applicare le misure in oggetto dopo la scadenza dei regimi sui quali esse si basavano. La Commissione ritiene dunque che le *misure 1* e 2 rientrino nei suddetti regimi e si configurino pertanto come aiuti compatibili.

[1] Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13).

[2] GU L 302 dell'1.11.2006, pag. 29.

Misura 6

(87) La Commissione ritiene che questa misura, relativa alla formazione specifica, non rientri nel regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, a norma del quale determinate categorie di aiuti sono compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) [1] né nel precedente regolamento sugli aiuti alla formazione, poiché la misura in oggetto non riguarda un «nuovo posto di lavoro» e di essa beneficiano anche grandi imprese.

(88) La Commissione deve quindi valutarla basandosi direttamente sull'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato, secondo il quale gli aiuti intesi ad agevolare lo sviluppo di determinate attività economiche possono essere considerati compatibili con il mercato comune a condizione che alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune.

(89) La Commissione valuterà la compatibilità della *misura 6* per analogia [2] con il regolamento sugli aiuti alla formazione per il periodo dal 2006 e il 1º agosto 2008 e con il regolamento generale di esenzione per categoria per il periodo dal 29 agosto al 31 dicembre 2008.

(90) L'intensità degli aiuti per la formazione specifica era del 19,96 % per le PMI e del 20 % per le grandi imprese. L'intensità degli aiuti era molto inferiore al 35 % stabilito dal regolamento sugli aiuti alla formazione per trattare le domande relative a tali aiuti e al 25 % stabilito all'articolo 39 del regolamento generale di esenzione per categoria.

(91) Del resto, gli importi differiscono appena dalla normativa generale. L'incremento dipende dal numero degli effettivi e dai contributi versati alla previdenza sociale l'anno precedente. Le condizioni per beneficiare della misura erano molto restrittive, poiché le imprese dovevano elaborare un piano che doveva essere approvato dalla commissione paritetica (vedere il punto 24).

(92) Il 20 febbraio 2009 le autorità spagnole hanno confermato che già al punto I. 1.A, lettera c) del piano tessile si teneva conto degli effetti dell'incentivo supplementare per le grandi imprese ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento generale di esenzione per categoria. Infatti le imprese richiedenti dovevano presentare al Servizio nazionale del lavoro un piano di riqualificazione professionale, indicando nei particolari gli obiettivi in termini di occupazione e le misure specifiche. Il Servizio nazionale del lavoro accertava che fossero rispettate una o più delle disposizioni del suddetto articolo del regolamento generale di esenzione per categoria. Il piano doveva comprendere un documento nel quale si dovevano esporre gli obiettivi in materia di produttività e di mantenimento dell'occupazione e indicare l'entità dell'investimento in questione. Inoltre. la commissione paritetica elaborava una relazione sul piano di riconversione professionale presentato da ogni impresa o gruppo. In base alle informazioni indicate nel piano e nella relazione presentata dagli osservatori industriali, lº Stato membro accertava che fossero soddisfatti i criteri relativi agli effetti d'incentivo per le grandi imprese.

(93) La Commissione deve concludere che le ripercussioni di tali aiuti sulla concorrenza sono molto limitate. A suo parere, dunque, la misura in questione non altera le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune. Di conseguenza, la Commissione deve ritenere tale misura compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato.

Misura 7

(94) Anche la *misura 7* viene attuata mediante risorse statali e sembra favorire il settore. Riguardo alla sua compatibilità, essa non sembra rientrare pienamente nel disposto dell'articolo 15 del vigente regolamento (CE) n. 800/2008 (regolamento generale di esenzione per categoria) né nel regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione [3], poiché 37 imprese sul totale delle 11 544 attive nel settore nel 2007 sono grandi imprese e la misura non riguarda nuovi posti di lavoro. Tal misura va quindi valutata in base all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) [4].

(95) Gli aiuti di Stato consistenti in sovvenzioni salariali allo scopo di incrementare la domanda di lavoratori svantaggiati possono apportare alle imprese incentivi supplementari ad accrescere il grado di occupazione di questa categoria di lavoratori. I lavoratori in questione rientrano nella categoria dei lavoratori svantaggiati perché hanno più di 50 anni. Per il 76 %, i lavoratori in età tra 55 e 59 anni avevano formazione e qualifiche basse, il che rendeva impossibile il loro passaggio ad altri settori in caso di licenziamento. Per quanto riguarda l'entità numerica dei lavoratori in questione, soltanto 10 215 dei 123 574 lavoratori del settore nel 2008 erano in età tra 55 e 59 anni e soltanto 6 700, ossia il 5,2 % del totale dei lavoratori del settore, avevano lavorato nell'impresa per più di 5 anni con contratto a tempo indeterminato. Per ogni impresa, l'intensità della misura era dello 0,3 % del suo costo del lavoro, una percentuale molto inferiore al

[1] GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3.
[2] Cfr. la decisione C(2004) 1356 def. della Commissione del 2 giugno 2004 sul caso N 443/03, Secondo circuito acqua, Belgio (NdT: Non disponibile in lingua italiana).
[3] GU L 337 del 13.12.2002, pag. 3.
[4] Cfr. la motivazione delle misura A2 nella decisione della Commissione nel caso N 244/2008, Programma Español del calzado, los curtidos y la marroquinería (Programma spagnolo nel settore delle calzature, delle pelli conciate e della lavorazione del cuoio) (GU C 52 del 5.3.2009, pag. 1).

livello del 50 % delle spese ammissibili stabilito all'articolo 40 del regolamento generale di esenzione per categoria. Anche l'incidenza della misura era esigua, poiché riguardava principalmente (per il 74 %) microimprese e l'importo dell'aiuto era minimo (lo 0,3 % del costo del lavoro). Sebbene l'incidenza finanziaria per l'impresa fosse minima, secondo le autorità spagnole essa costituiva un incentivo a mantenere i lavoratori in questione al loro posto di lavoro per qualche altro anno invece di licenziarli o di assumerli senza dichiararli. L'aiuto sembrava quindi necessario, proporzionato e ben orientato verso la fascia d'età dei lavoratori svantaggiati.

(96) Per quanto riguarda gli effetti negativi dell'aiuto, si deve considerare che la misura s'incentrava esclusivamente nel settore tessile e dell'abbigliamento, un'industria in declino che dal 2001 aveva registrato una perdita del 40 % dei posti di lavoro.

(97) Dopo aver controbilanciato gli effetti positivi e negativi, si è concluso che l'aiuto aveva effetti positivi, in quanto motivava, soprattutto le più piccole imprese, a mantenere al loro posto fino al compimento dei 60 anni i lavoratori di età superiore a 55 anni, invece di assumerli senza dichiararli, mentre la distorsione della concorrenza sarebbe stata probabilmente limitata dato il ridottissimo importo dell'aiuto.

(98) Di conseguenza, la *misura 7* è compatibile con il mercato comune e risponde al disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato.

8. **CONCLUSIONE**

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli aiuti concessi dalla Spagna mediante le *misure 1* e 2, descritte ai punti 11-15, relative a un programma di promozione della ricerca tecnica ed a un programma di rilancio delle attività industriali nel settore tessile e dell'abbigliamento sono coperte dall'approvazione dei regimi N 415/2004 e N 101/2005 e dai regimi XS 50/2005 e XS 70/2007, e non costituiscono quindi aiuti di Stato.

2. Le *misure 3*, 4 e 5, descritte ai punti 16-20, relative a crediti preferenziali concessi dall'ENISA per l'ammodernamento di PMI, a crediti a interesse preferenziale concessi dall'ICO e alla promozione delle esportazioni effettuata dall'ICEX, sono inferiori al massimale stabilito nel regolamento *de minimis* e non costituiscono quindi aiuti di Stato.

3. Gli aiuti concessi dalla Spagna mediante le *misure 6* e 7, descritte ai punti 21-25, con le quali si offre formazione permanente ai lavoratori e si preserva l'occupazione dei lavoratori anziani nel settore tessile e dell'abbigliamento sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato.

Articolo 2

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2009.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione